

STATUTO

GIOCOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PONTASSIEVE FI VIA LISBONA 23

Numero REA: FI - 418340

Codice fiscale: 04135310482

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-04-2024 - Statuto completo	2
--	---



MASSIMO PALAZZO
NOTAIO

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. 77573/19876 DEL 17.04.2024

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Denominazione - Disciplina - Sede - Durata

ART.1 - Denominazione

La Società è denominata "GIOCOLARE - Società Cooperativa Sociale".

ART.2 - Disciplina applicabile

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle Società per azioni.

ART.3 - Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Pontassieve (Firenze), all'indirizzo risultante dall'apposita dichiarazione depositata presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile. Con delibera dell'organo amministrativo la sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato. Potranno altresì essere istituite o soppresse unità locali e amministrative, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale con semplice decisione dell'organo amministrativo. Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

ART.4 - Durata

La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050. Tale termine potrà essere prorogato con decisione dell'Assemblea, con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

TITOLO II

Scopo mutualistico - Oggetto sociale

ART.5 - Scopo mutualistico

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie anche all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni

economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

ART.6 – Oggetto sociale

La Cooperativa ha per oggetto le seguenti attività, che potranno essere svolte sia in conto proprio che in conto terzi:

- a) istituzione e gestione, completa o di parte di servizi tra quelli necessari allo svolgimento delle attività, di nidi d'infanzia, di scuole di ogni ordine e grado, di servizi educativi rivolti all'infanzia in genere e servizi integrativi con caratteristiche ludiche, aggregative, educative e culturali;
- b) gestione di spazi destinati a bambini e bambine con orari ridotti e/o frequenze diversificate, comunque denominati, con proposte di attività di gioco e socializzazione e comunque in generale rivolte al benessere del bambino, centri gioco educativi e centri gioco educativi per bambini e genitori;
- c) servizi realizzati con educatori, presso il domicilio di famiglie, per l'accoglienza continuativa e programmata di bambini, e servizi educativi domiciliari in genere;
- d) istituzione e gestione di centri culturali e per le vacanze, quali campeggi, colonie, case di vacanza, nonché organizzazione di feste e sagre favorendo di ciò gli aspetti sociali. Organizzazione anche di servizi di tipo animativo, educativo, assistenziale, infermieristico e sanitario anche in eventi stagionali e vacanze organizzati da terzi;
- e) gestione di centri diurni, sale polivalenti e altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, lo sport, la cultura ed il turismo sociale e scolastico;
- f) organizzazione di corsi, conferenze, lezioni e incontri diretti a consolidare la partecipazione scolastica;
- g) organizzazione di forme di assistenza agli studenti e ai docenti;
- h) servizi archivistici, bibliotecari e biblioteconomici, catalogazione, realizzazione e/o gestione di banche dati sia cartacee che informatiche, servizi di documentazione e gestione centri di documentazione e biblioteche;
- i) attività, servizi e centri di riabilitazione per infanzia, minori, adulti, anziani, disabili e persone con problemi psichici;
- l) gestione di tutte le attività o di parte di esse in centri diurni e

residenziali di accoglienza e socializzazione per infanzia, minori, adulti, anziani, disabili e persone con problemi psichici;

m) servizi domiciliari, servizi scolastici ed extrascolastici di assistenza alla persona, servizi di assistenza educativa, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso il domicilio quanto presso la scuola, altre strutture di accoglienza o in altri contesti e spazi territoriali;

n) assistenza infermieristica e parasanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

o) gestione di strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, in qualsiasi condizione di fragilità, anziane, disabili, con problemi psichici e non, nonché tutti i servizi integrati per la gestione di residenze protette e residenze sanitarie assistite, tra cui servizi animativi, servizi assistenziali, servizi di sorveglianza, servizi infermieristici, servizi medici, paramedici e specialistici, servizi di fisioterapia e funzioni di coordinamento di tutti i predetti servizi o di parte di essi;

p) formazione professionale e orientamento al lavoro, aggiornamento, qualificazione, formazione in tutti i settori, consulenza su attività formative, ricerca e progettazione sociale, consulenza pedagogica, supervisione relazionale e psicologica. Interventi di preparazione al lavoro e di inserimento socio-terapeutico per persone a rischio di esclusione lavorativa;

q) gestione di servizi riabilitativi, servizi ed attività di ogni genere finalizzati all'inclusione sociale, case di alloggio, comunità, gruppi, appartamenti, centri di pronta accoglienza per giovani, bambini, anziani, malati psichici, tossicodipendenti, ragazze madri, persone disabili, extra-comunitari, immigrati e persone a rischio di esclusione sociale in genere;

r) servizi paramedici, prestazioni di psicologia, psicoterapia, sociologia, pedagogia a chiunque ne faccia richiesta, siano essi singoli, così come enti o associazioni pubblici o privati;

s) attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno. Interventi finalizzati alla socializzazione delle persone disabili o anziane o comunque a rischio di marginalità sociale;

t) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

u) svolgimento di ricerche, censimenti, di indagini conoscitive e/o statistiche, di interviste, di sondaggi, al fine di studiare i fenomeni sociali in modo approfondito;

v) allestimento di mostre, organizzazione di convegni e di congressi al fine di promuovere la conoscenza dei problemi riguardanti il sociale e incentivare l'impegno nel volontariato;

z) progettazione e gestione di servizi radiofonici e trasmissioni televisive di carattere sociale, culturale, ecc., per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica al sociale, per la diffusione di servizi socio-educativi a bambini, anziani, ecc., e per l'informazione legata al mondo della disabilità e dell'emarginazione in genere e pubblicazione di periodici diretti all'informativa sociale;

x) organizzazione e gestione di corsi di attività sportiva in genere, concernenti le varie discipline sportive con particolare attenzione alle attività correttive-auxologiche per i ragazzi affetti da paramorfismi dell'apparato locomotore o da anomalie e ritardi nello sviluppo, alle attività motorie di mantenimento, di rieducazione e di compensazione psico-fisica per adulti, alle attività rivolte alla terza età sia di ginnastica dolce che di attività riabilitativa.

y) progettazione, organizzazione e gestione di servizi al lavoro quali: orientamento, tutoraggio, servizi per l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro, sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per impiego diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici, anche per favorire il lavoro di fasce di popolazione a rischio di esclusione lavorativa.

k) progettazione e realizzazione di percorsi didattici in ambito museale, bibliotecario e culturale in genere. Le attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di professioni protette.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario e commerciale che risultino strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale come sopra precisato.

Essa potrà, esclusivamente a tal fine, assumere interessenze e partecipazioni (ma non a fini di collocamento e non nei confronti del pubblico) in altre Società Cooperative, od anche in Società di capitali, partecipare in associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi, Società consortili, salvo comunque lo scopo mutualistico, nonché rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, ed occorrendo concedere occasionalmente prestiti entro i limiti e nel rispetto della normativa vigente. La Cooperativa potrà altresì costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ai sensi della Legge n. 59/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra i non soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci, ovvero avvalersi delle prestazioni lavorative di terzi non soci.

TITOLO III

Soci

ART.7 – Soci Cooperatori

Il numero dei Soci è illimitato ma non può essere inferiore a quello minimo stabilito per legge. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare del capitale sottoscritto.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione,

capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

- soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

ART.8 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, è fissata in tre anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 15 del presente statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei

diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 7 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ART.9 – Soci Sovventori

Possono essere ammesse, quali soci sovventori, persone fisiche o giuridiche che partecipano mediante i loro conferimenti a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nei modi e nei limiti previsti dalla Legge n.59/92 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, i quali non possono essere più di un decimo dei soci della Cooperativa. Ad essi spettano i diritti patrimoniali ed amministrativi attribuiti dal presente statuto. Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 200 (duecento).

In sede di ammissione dovrà essere stabilita la durata minima del conferimento.

Ai sovventori si applicano le disposizioni dettate dal presente statuto a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

ART.10 – Domanda di ammissione a socio

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 48 e 49 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto

previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;

h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

ART. 11 – Accoglimento domanda e versamento

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 12 – Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore

di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, sono obbligati, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

ART.13 – Perdita qualità di socio

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione.

Nel caso di perdita della qualità di socio le azioni vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale sociale, risultanti dal bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione, o la morte del socio.

ART.14 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 3 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

ART.15 – Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001 o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 15 giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 15 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto mutualistico, causi significativi ed ingiusti danni materiali o d'immagine alla società, ovvero fomenti dissidi o disordini tra gli altri soci tali da compromettere gravemente il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali.

Potrà inoltre essere escluso il socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001, nonché il socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato.

L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione e comunicata al socio secondo quanto previsto dall'articolo 16.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

ART.16 – Comunicazione delibere adesione, recesso, esclusione soci

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli art. 11, 14 e 15 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato il quale, nei casi previsti dagli art. 14 e 15 può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 48 e 49, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Il mancato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

E' compito del Consiglio di Amministrazione procedere alla annotazione delle delibere di cui sopra nel libro soci.

ART. 17 – Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 18 e 19.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

ART. 18 – Rimborso della quota

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il solo valore nominale delle quote.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

ART.19 – Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 15, lettere b), c), d) e f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

Soci Sovventori

ART.20 – Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

ART.21 – Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili. La quota ha un valore minimo pari a €. 500,00.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 25, numero uno, lettera b) del presente statuto.

ART.22 – Alienazione delle quote dei soci sovventori

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

ART.23 – Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

ART.24 – Diritti dei soci sovventori

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;
- d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a 10.000 euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre 15.000 euro fino a 20.000 euro di capitale sottoscritto;
- 4 voti oltre 20.000 euro fino a 25.000 euro di capitale sottoscritto;
- 5 voti oltre 25.000 euro di capitale sottoscritto;

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti

dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;
e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

Patrimonio ed esercizio sociale

ART.25 – Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di €. 50,00. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di €. 500,00, confluenti in un fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 30 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 12;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve sono indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto

1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

ART. 26 – Azioni

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

ART. 27 – Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni proprie o di altre società, al portatore o nominative esclusivamente con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO VI

Bilancio - Utili – Finanziamenti - Ristorni

ART. 28 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 29 – Bilancio d'esercizio

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

ART. 30 – Destinazione utile d'esercizio

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

ART. 31 – Finanziamenti

La Cooperativa può ricevere dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia bancaria e creditizia.

ART. 32 – Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VII **Organi sociali**

ART. 33 – Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) l'Organo amministrativo
- c) l'Organo di controllo.

Art. 34 – Assemblea dei soci

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
- d) procede all'eventuale nomina dell'Organo di controllo;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di controllo;
- f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 32 del presente statuto;
- i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di controllo;
- l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 29.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 35 – Convocazione assemblea dei soci

L'Assemblea è di regola convocata presso la sede sociale, ma è facoltà dell'organo amministrativo convocarla in qualunque Comune purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale qualora nominato, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad

esso collegati per via telematica;

- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

- le materie all'ordine del giorno;

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata con le formalità di cui all'art. 2366 c.c., ovvero mediante avviso comunicato al domicilio dei soci con lettera raccomandata almeno otto giorni prima dell'assemblea. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 36 – Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le delibere vengono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, salvo per quelle previste al punto f) dell'art. 34 del presente statuto, per le quali è comunque richiesto il voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci aventi diritto al voto.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 37 – Voto ed intervento

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore sia persona fisica che giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 24.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio cooperatore, se non diversamente previsto dalla legge, non può rappresentare al massimo dieci soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Art. 38 – Modalità di gestione assemblea dei soci

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 39 – Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 15 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Questo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori restano in carica tre esercizi. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni ed eventualmente un compenso che deve essere deliberato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare un compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche, in conformità con quanto previsto dall'art. 2389 del Codice Civile per le Società per azioni.

Art. 40 – Compiti dell'organo amministrativo

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 41 – Integrazione dell'Organo amministrativo

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, ed al Presidente del Collegio Sindacale se esistente. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione eventualmente approvata dal Collegio Sindacale, se esistente, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

La cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori comporta l'obbligo di convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori a cura degli amministratori uscenti, i quali rimangono in carica sino all'accettazione dei nuovi amministratori al fine di compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione. Nel caso sia presente il Collegio Sindacale, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio deve essere convocata entro il medesimo termine dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In tal caso la cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del Collegio Sindacale.

Art. 42 – Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile ed ogni volta che uno degli amministratori o due Sindaci effettivi del Collegio Sindacale eventualmente nominato ne facciano richiesta per iscritto. La

convocazione è fatta a mezzo avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno due giorni prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi, se nominati. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Le votazioni sono sempre palesi. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto a darne notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, ed ove trattasi di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compimento dell'operazione, investendone l'organo collegiale.

Art. 43 – Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente eventualmente eletto.

La firma del Vice Presidente fa fede di fronte a terzi dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della Società da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei

limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 44 – Organo di controllo

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'art. 2477 c.c.

La presenza alle riunioni dell'organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al componente dell'organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

2. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 45 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione

Art. 46 – Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 47 – Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 30, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo. 30, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

Controversie e collegio arbitrale

Art. 48 – Controversie

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 49 – Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

tre, per le altre controversie;

nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine

possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO X

Disposizioni generali e finali

Art. 50 – Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 51 – Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa: non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 52 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.TO ANDREA FORNARI

F.TO MASSIMO PALAZZO NOTAIO vi è il sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.